

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“Managing Archaeological data for a sustainable GOVERNANCE of the Heritage” (ACRONIMO: MAGOH)

E L'ATTIVAZIONE DI N. 3 ASSEGNO/I DI RICERCA

tra il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, C.F. 80003670504 e P.IVA 00286820501 rappresentato per la firma del presente atto dalla Prof.ssa/dal Prof. Pierluigi Barrotta in qualità di Direttore;

e i Partner operatori della filiera culturale e creativa regionale:

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, con sede in Firenze, Palazzo Pitti, Piazza de' Pitti n.1, CF n. 94160030485, P.IVA n. 94160030485, rappresentato da Pessina Andrea nato a Firenze il 23/03/1963;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 46, CF n. 93035710503, P.IVA n. 93035710503, rappresentato da Manuela Salvitti nata a Colleferro (RM) il 09/12/1956;

e i Partner accessori

Miningful Studio s.r.l. semplificata, con sede in Navacchio di Cascina (PI), Via Giuntini n. 63 c/o Polo Tecnologico - Lotto III, CF n. 02285760506,

P.IVA n. 02285760506. rappresentato da Nevio Dubbini nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 06/11/1981, in veste di Legale Rappresentante;

INERA SRL, con sede in Pisa, Via Malasoma, n18, CF n. 01558430508 P.IVA n. 01558430508 rappresentato da Andrea Pini nato a Empoli (FI) il 11/08/1960, in veste di Legale Rappresentante;

di seguito definite come "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università di Pisa, ai sensi dell'art.1, comma 3, e dell'art.4, comma 4 dello Statuto, promuove, organizza e sostiene la ricerca e stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati;

- l'art. 22, comma 1 della legge n. 240 del 30.12.2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" consente alle Università, nell'ambito delle disponibilità del bilancio universitario, di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito denominati "assegni di ricerca");

- secondo quanto previsto dal Regolamento sugli assegni di ricerca dell'Università, emanato con D.R. n.5958 del 28 aprile 2011 e s.m.i., ai sensi della predetta normativa e nel rispetto dei principi generali stabiliti

dalla Carta europea dei ricercatori, l'Ateneo può conferire assegni di ricerca secondo le modalità indicate nel regolamento stesso;

- l'art. 4 del predetto regolamento prevede che le strutture dell'Ateneo possano chiedere l'emanazione di bandi per assegni di ricerca su fondi propri anche derivanti, in tutto o in parte, da contratti conto terzi, o da finanziamenti esterni;

- con Decreto del Dirigente del Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca della Regione Toscana n.2686 del 26 febbraio 2019 è stato emanato il bando "Assegni di ricerca in ambito culturale" - Bando per progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca, finanziato sul POR FSE 2014 - 2020 Asse A Occupazione

- Priorità di investimento A.2 - Obiettivo A.2.1 - Azione A.2.1.7, di seguito denominato "Bando";

- con il Bando la Regione Toscana intende favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità mediante il cofinanziamento di assegni di ricerca, della durata biennale e per un importo totale di euro 56.000, per l'attuazione di progetti di ricerca realizzati in collaborazione obbligatoria fra Università e/o enti di ricerca ed "operatori della filiera culturale e creativa regionale";

- l'Università di Pisa, con delibera n. 191 del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019, ha approvato il programma d'intervento denominato "ACT_UNIPI - Alta formazione per la Cultura e le nuove Tecnologie all'Università di Pisa", composto di n. 23 progetti di ricerca per un totale di n. 34 assegni di ricerca, presentato in risposta al Bando;

- la Regione Toscana, con decreto n.16954 del 17/10/2019, ha approvato la graduatoria dei progetti di ricerca presentati in risposta al Bando e che l'Università di Pisa ha ottenuto il contributo per il cofinanziamento di n. 13 progetti per un totale di n. 20 assegni di ricerca;

- che il progetto dal titolo "Managing Archaeological data for a sustainable GOVERNANCE of the Heritage"- Acronimo: MAGOH di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Maria Letizia Gualandi del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere composto da n.3 assegni di ricerca è risultato tra i progetti finanziati con un contributo regionale pari ad € 144.480;

- ai sensi dell'art. 12 - Adempimenti e vincoli dell'OR proponente - del Bando per ogni progetto di ricerca finanziato è necessario procedere alla stipula di una convenzione che, in linea con le dichiarazioni di intenti sottoscritte in fase di presentazione del progetto, regoli i rapporti e i reciproci impegni tra i partner;

le Parti stipulano

quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Con la presente Convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione e il cofinanziamento del progetto di ricerca dal titolo "Managing Archaeological data for a sustainable GOVERNANCE of the

Heritage"- Acronimo: MAGOH di seguito denominato "Progetto", allegato e parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, finanziato dalla Regione Toscana con D.D. 16954 del 17/10/2019 nell'ambito del programma di Intervento denominato "ACT_UNIPI - Alta formazione per la Cultura e le nuove tecnologie all'Università di Pisa".

ART. 2 - Conferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010 e del Regolamento sugli assegni di ricerca dell'Università di Pisa e nell'ambito del Progetto, il Dipartimento si impegna ad avviare le procedure per l'attivazione di n.3 assegni di ricerca, secondo le modalità indicate nel Regolamento sopracitato e nel rispetto dei requisiti previsti dal Bando.

Il singolo assegno dovrà avere durata biennale e un importo complessivo pari a 56.000 euro al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

ART. 3 - Obblighi dei Partner

I Partner finanziatori si impegnano a versare al Dipartimento, tramite le coordinate bancarie dell'Ateneo di seguito indicate, la somma complessiva di euro 23.520,

finalizzata al cofinanziamento del Progetto e come dichiarato dalle nel/nei Modello/i D1 e/o nel/nei Modello/i D2 allegati al Progetto presentato, come dettagliato di seguito:

- Partner n. 1 Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere €6.720

- Partner n. 2 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato €11.200

- Partner n. 3 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno €5.600

Il versamento dovrà avvenire in favore dell'Università di Pisa - Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico sulle coordinate bancarie di seguito dettagliate:

- *in caso di trasferimenti da parte di enti pubblici*

Girofondo Banca l'Italia 0306382

- *in caso di trasferimento da imprese o altri soggetti privati*

IBAN IT2700856270910000011156460

Banca d'appoggio Banca di Pisa e Fornacette - Credito Cooperativo S.c.A.
- Via E. Curiel, 4 Ang. Via G. Leopardi, Calcinaia (PI).

I Partner dovranno garantire, secondo quanto descritto nel Progetto:

- l'accesso dell'assegnista ai propri laboratori, alle proprie strutture e/o alle proprie attrezzature. Durante la permanenza dell'assegnista di ricerca nei propri locali e nelle proprie strutture, i Partner si impegnano ad osservare tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia, atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dell'assegnista;
- la messa a disposizione di strumenti e conoscenze utili al fine di completare e valorizzare il percorso formativo dell'assegnista come previsto dal Progetto.

In particolare, il/i Partner operatore/i della filiera culturale e creativa regionale è tenuto a documentare la presenza dell'assegnista che svolge attività presso la propria sede tramite un registro individuale ai sensi dell'art. 13 del Bando.

ART. 4 - Obblighi del Dipartimento

Il Dipartimento si impegna a:

- cofinanziare il Progetto per un importo pari ad euro 6.720;
- richiedere all'Ateneo la pubblicazione del bando per n. 3 assegni di ricerca di durata biennale secondo i profili indicati al punto 9 "Profilo dell'assegnista" del Progetto;
- raccogliere e predisporre la documentazione necessaria al fine di permettere alla Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico dell'Università di Pisa di effettuare il monitoraggio *in itinere e finale* del Programma di Intervento "ACT_UNIPI", per quanto di pertinenza, secondo quanto disposto dall'art. 12 del Bando.

Nei casi in cui:

1. la procedura di selezione andasse deserta;
2. non risultassero vincitori idonei ai quali attribuire l'assegno;
3. l'assegnista non accettasse o rinunciasse in un secondo momento all'assegno e non fosse possibile scorrere la graduatoria;
4. l'eventuale esperimento di una nuova procedura di selezione avesse esito negativo;

il Dipartimento invia immediatamente per iscritto una comunicazione ai Partner.

Nei casi predetti, il Dipartimento si impegna a restituire ai Partner finanziatori gli importi versati e non utilizzati, salvo che questi manifestino formalmente la volontà di lasciarli nella disponibilità del Dipartimento.

ART. 5 - Monitoraggio e valutazione

Ai sensi dell'articolo 14 del Bando, le Parti dovranno redigere collegialmente:

- il Report di Monitoraggio *in itinere* del Progetto;
- il Report di Monitoraggio *finale* del Progetto.

Nei Report, così come individuato al paragrafo 5.1 del Bando, dovranno essere descritte le attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti e motivati eventuali scostamenti dalle tempistiche indicate nel cronoprogramma del Progetto.

In particolare, i Report dovranno anche evidenziare il ruolo ed il coinvolgimento degli assegnisti nella direzione scientifica del Progetto e le azioni poste in essere per la valorizzazione del loro operato.

Ai Report dovranno essere allegate le relazioni degli assegnisti sulle attività svolte nell'ambito del Progetto nelle quali dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi di tutte le pubblicazioni dell'assegnista e i risultati di ricerca.

Le Parti si impegnano, secondo quanto previsto all'art. 14 del Bando, nel caso di criticità evidenziate dalla Regione nel corso del monitoraggio

(difformità tra gli obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti, differenze tra presenze dichiarate dall'assegnista e quelle previste dal Progetto, ecc.), a recepire le opportune indicazioni fornite dalla Regione Toscana e a porre in essere adeguate azioni correttive.

Ai sensi dell'art. 13 del Bando, al termine del Progetto, le Parti sono tenute a redigere una scheda di sintesi del Progetto, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, dovrà essere redatta in italiano e in inglese, secondo un format che sarà reso disponibile da Regione Toscana. La scheda di sintesi, eventualmente corredata da fotografie, filmati e altri contenuti multimediali, potrà essere pubblicata da Regione Toscana sul portale toscanaopenresearch.it o su altri siti web regionali.

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 1343/2017 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività di progetto.

Le Parti sono consapevoli che la Regione Toscana potrebbe effettuare controlli e verifiche su quanto dichiarato nei documenti di monitoraggio, anche con visite in loco, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Bando e dai regolamenti del Fondo Sociale Europeo.

ART. 6 - Proprietà intellettuale

Nel rispetto della normativa nazionale in materia di proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 e s. m.), le Parti partecipano ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how

tecnico e commerciale), secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del Progetto, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori.

Ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente i Partner del Progetto del raggiungimento di un risultato inventivo e brevettabile ed a concordare con essi la decisione a procedere al deposito nonché i modi e i termini del deposito medesimo.

Le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore (o degli inventori) e l'Ente di appartenenza.

Al fine di disciplinare il rapporto di contitolarità del brevetto, le Parti si impegnano a redigere un regolamento di comunione, avendo cura di determinare nello stesso: a) decisioni relative al mantenimento del brevetto ed alla sua estensione all'estero; b) il regime di utilizzazione diretta del trovato; c) il regime delle licenze alle consorziate ed a terzi, i canoni delle stesse e la ripartizione dei proventi dell'utilizzazione; d) i vincoli alla cessione del brevetto; e) ogni altro aspetto meritevole di disciplina uniforme anche al fine di prevenire situazioni di conflitto.

Analogo regolamento di comunione verrà redatto in caso di decisione di sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto.

Le spese relative al deposito di eventuali brevetti oggetto di comunione saranno sostenute secondo quote proporzionali al contributo e alle risorse finanziarie messe a disposizione dalle Parti.

Qualora una Parte rifiutasse di procedere al deposito di un eventuale brevetto o non aderisse alla formale richiesta di un Partner (elevata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un termine

di 30 giorni) di procedere al deposito brevettuale congiunto, la/le Parte/i interessata/i potrà inoltrare domanda di brevetto a proprie spese con un diritto di opzione, da esercitarsi entro 12 mesi, ad acquistare o ricevere in licenza esclusiva la quota di brevetto dell'altra Parte a fronte di un equo prezzo o corrispettivo da stabilire congiuntamente tra le Parti o, in caso di disaccordo, da far determinare ad un arbitratore, designandolo di comune accordo o, in difetto nominato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

ART. 7 - Trattamento dei dati personali

I dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione e secondo modalità stabilite da Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei propri dati personali e dal "Regolamento per la protezione dei dati personali nell'Università di Pisa", emanato con D.R. n. 866 del 27 maggio 2019.

ART. 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Pisa.

ART. 9 - Durata

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della stipula e si conclude con la erogazione del saldo del contributo da parte della Regione Toscana, che avverrà a seguito della verifica del rendiconto da parte della Regione, come indicato nella DGR 1343/2017.

Art. 10 - Riferimenti normativi e regolamentari

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, per quanto pertinente, la stabilita disciplina del Bando.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni della normativa italiana, regionale e regolamentare dell'Università di Pisa.

ART.11 - Registrazione e bollo

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di
Pisa (Prof. Pierluigi Barrotta)

.....

Il Legale Rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia
e Prato (Dr. Andrea Pessina)

Il Legale Rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (Dr.ssa Manuela Salvitti)

.....

Il Legale Rappresentante di Miningful Studio srl semplificata (Nevio
Dubбини)

.....

Il Legale Rappresentante di INERA SRL (Andrea Pini)

.....

Allegato 1

**PROGETTO: “Managing Archaeological data for a sustainable
GOVERNANCE of the Heritage” (ACRONIMO: MAGOH)**